

ORIGINALE



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

ORDINANZA N.	23
Data:	02/05/2024
SINDACO	

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno DUE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco.

Oggetto:

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTIGIBILE ED URGENTE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO IN VIA TURATI - CASTELLANZA

IL VICE SINDACO REGGENTE

BORRONI CRISTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL VICE SINDACO REGGENTE

Premesso che:

il Comune di Castellanza è dotato di un Centro Raccolta Rifiuti sito in via Filippo Turati, realizzato sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Varese nel 1997. Tale autorizzazione ai sensi della L.R. 1/07/1993 n. 21 : *“sostituisce ogni ulteriore adempimento istruttorio e tiene luogo delle autorizzazioni, concessioni e pareri di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.”*

Successivamente ai sensi del D.M. 8/04/2008 è stata trasmessa a Provincia e Regione la documentazione di classificazione della piattaforma di via Turati come “Centro Raccolta Rifiuti” il quale, ai sensi del D.M. citato, non è soggetto al rilascio di autorizzazione e la cui attività è regolamentata con atti comunali.

Dato atto che il servizio di igiene urbana e ambientale, comprensivo anche della gestione del centro di raccolta comunale, è stato affidato in house providing con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13.11.2023 alla società Aemme Linea Ambiente s.r.l., società del gruppo AMGA, dal 1 maggio 2024 al 30 aprile 2039.

Preso atto della necessità di provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura e ad un adeguamento della rete fognaria al R.R. n. 4/2006 per la separazione delle acque meteoriche in quanto attualmente tutte le acque decadenti dal Centro confluiscono in fognatura;

Dato atto che con determinazione n. 530 del 08/09/2023 del Settore Governo del Territorio-Ufficio Ecologia, è stato affidato il servizio di assistenza tecnica per l'istruzione della pratica di autorizzazione allo scarico in fognatura presso il centro di raccolta rifiuti di Via Filippo Turati ad un professionista abilitato e che in data 10/04/2024 prot 8538 è stata presentata la pratica ad ATO, Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano- Azienda Speciale in qualità di Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico;

Acquisita la relazione del Responsabile del Settore Governo del Territorio – Ufficio Ecologia, prot. 10281 del 02/05/2024 da cui emerge che:

- tutti i rifiuti presenti al centro di raccolta comunale, i cui CER sono elencati nel Regolamento di Igiene Urbana vigente, vengono raccolti negli appositi contenitori secondo la normativa vigente e non vi sono dispersioni nell'ambiente;
- allo stato l'area del centro raccolta è completamente impermeabilizzata e la rete fognaria confluisce nella pubblica fognatura, pertanto non vi sono impatti sulle matrici ambientali che possano determinare pericolo di inquinamento;
- in assenza di autorizzazione allo scarico in fognatura, la cessazione dell'attività di conferimento dei rifiuti da parte della cittadinanza presso il centro di raccolta comunale di via Turati può pregiudicare le condizioni di corretta gestione del ciclo dei rifiuti con incremento degli abbandoni incontrollati di rifiuti sul territorio comunale e con reale nocimento per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente;
- Nelle more dell'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico si avvieranno tempestivamente i lavori di adeguamento al RR 4/2006, con predisposizione delle opere finalizzate al corretto conferimento delle acque meteoriche delle coperture. Si procederà successivamente ad eseguire tutte le opere che verranno prescritte da ATO e dal gestore del S.I.I. CAP Holding.

Considerato pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di garantire la continuità di esercizio e prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

Tenuto conto che:

- l'art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 stabilisce che ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- detto art. 191, al comma 3, dispone che le ordinanze di cui al comma 1 indichino le norme a cui si intende derogare e siano adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
- che le norme a cui si intende derogare sono: all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- che come risulta dalla relazione sopra richiamata del Responsabile del Settore Governo del Territorio-Ufficio Ecologia del Comune di Castellanza l'area del Centro di Raccolta è completamente impermeabilizzata e la rete fognaria confluisce nella pubblica fognatura, pertanto non vi sono impatti sulle matrici ambientali che possano determinare pericolo di inquinamento;

Visto l'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce fra l'altro che "(...) I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; (...)"

Considerato che con Delibera C.C. n. 28 del 28/04/2005 è stato approvato il Regolamento Comunale di Igiene Urbana approvato, attualmente vigente, che al Titolo 2 "Organizzazione del servizio di raccolta" Capitolo 3 "Gestione della piattaforma per la raccolta differenziata" detta le tipologie e le norme per il conferimento dei rifiuti presso il Centro.

Considerato che il gestore del centro raccolti rifiuti de quo, AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l., in relazione ai propri dipendenti dovrà fare un'autonoma valutazione delle prescrizioni e compiere gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81 del 2008;

Rilevato che, nelle more della autorizzazione allo scarico, risulta necessario ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) provvedere con apposita ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

Tenuto conto che per la particolare urgenza di procedere e per la portata generale del provvedimento, esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione

del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti, ed i poteri attribuiti al Sindaco dalla predetta norma;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 53, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché la comunicazione del Prefetto di Varese prot. 9924 del 26/04/2024

Considerato che presso il centro di raccolta comunale vengono conferiti rifiuti urbani, la cui corretta gestione, in relazione alle esigenze igienico-sanitarie, spetta al comune secondo il disposto dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica.

Visto il RR 4/2006 e il RR 6/2019

ORDINA

- in via temporanea e urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubbliche, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienicosanitaria, alla società AEMME Linea Ambiente Srl, con sede in Magenta – via Crivelli n. 39, lo svolgimento del servizio di gestione del centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sito a Castellanza, Via Filippo Turati snc, per mesi 7 (sette), riservandosi a tale termine l'adozione di successivo provvedimento, qualora nelle more della vigenza della presente la competente ATO non rilasci le dovute autorizzazioni;

DEMANDA

- al Responsabile del Servizio di Igiene Urbana e al Responsabile Tecnico del Centro di Raccolta comunale l'attuazione della presente ordinanza;

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento per il presente atto è il Responsabile del Settore Governo del Territorio del Comune di Castellanza;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA INOLTRE

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60

giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data;

E DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Castellanza;
- che l'adozione del presente provvedimento sia comunicata, ai sensi del 1° comma, art.191 Dlgs. n. 152/06, entro tre giorni dall'emissione:
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - al Ministro della Salute;
 - al Ministro delle Imprese e del Made in Italy;
 - al Presidente della Regione Lombardia;
 - all' ATO - Autorità d'Ambito Provincia di Milano;
 - alla Società Aemme Linea Ambiente di Magenta, affidataria del servizio di igiene urbana;
 - a CAP Holding;
- che, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento venga inoltre trasmesso alle autorità competenti, organi tecnici e tecnico – sanitari locali:
 - Città Metropolitana di Milano;
 - ARPA Lombardia - Dipartimento di Varese;
 - ATS Insubria - Varese.

Dalla Residenza Municipale, li 02/05/2024

IL VICE SINDACO REGGENTE

Cristina Borroni